

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'anno, il giorno del mese di, in Napoli,
presso la sede dell'Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. (A.R.I.N.), tra:
l'Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. (P.I. e C.F. 07679350632) in
prosiegua denominata Azienda o ARIN, in persona del
..... nato a il
domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Napoli, alla
Via Argine n. 929, da una parte

E

la Società (P.I.) in prosiegua
denominata Società o appaltatore, in persona del rappresentante legale sig.
....., nato a il
domiciliato, per la carica, presso la sede legale della Società in
....., alla Via n.,
dall'altra parte

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha indetto una procedura aperta per il servizio di caratterizzazione, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sulle aree di propria pertinenza;
- alla suddetta procedura è stato attribuito il codice CIG n. 2767141CFA;
- il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I., V Serie Speciale n. del.....;
- la gara, esperita nei giorni, come si rileva dai relativi verbali, ha esitato l'aggiudicazione provvisoria a favore

della Società, con il punteggio complessivo di/100 (...../centesimi) ed il ribasso offerto del% (.....percento) sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- la Società, risultata aggiudicataria provvisoria, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara;
- la Società risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura del servizio appaltato, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e da quanto evincesi dalla documentazione da essa prodotta ai fini dell'affidamento del servizio;
- conseguentemente, l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Società.

Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono:

ART. 1) PREMESSA

La narrativa che precede, come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda affida in appalto alla Società, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, l'affidamento del servizio di caratterizzazione, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

ART. 3) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti: Capitolato Speciale di Appalto (comprensivo del Foglio delle Condizioni e delle Specifiche Tecniche), Bando di gara, Disciplinare di gara, verbali di gara, oltre all'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara.

I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Completano l'orientamento per l'esecuzione dell'appalto il Codice etico ARIN e la Politica integrata ARIN per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.

Il sig., quale legale rappresentante della Società, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche tecniche del servizio che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento del servizio stesso, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli elaborati alla stessa allegati. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nel modello Gamma allegato all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare, per l'intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore, sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

ART. 4) IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto dell'appalto resta determinato in € 100.750,00 (euro centomilasettecentocinquanta/00) oltre IVA, di cui € (euro /00) oltre IVA, per oneri della sicurezza interni, ed € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre IVA, per oneri della sicurezza derivanti dalla gestione dei rischi da interferenza. L'Azienda ha facoltà di variare in più o in meno l'importo presunto dell'appalto nella misura del 20% del suo ammontare in funzione di proprie insindacabili esigenze, senza che la Società potrà trarre motivo per chiedere compensi ulteriori. La contabilizzazione delle prestazioni fornite dalla Società sarà effettuata con l'utilizzo dei prezzi unitari posti a base di gara, ribassati del %, come indicato alla lettera A del Modulo Offerta Economica, e con l'utilizzo dei prezzi di cui alle lettere B e C di detto Modulo, sottoscritto dalla Società in sede di gara.

ART. 5) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Il sig., nella qualità dichiarata che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo

dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all'appaltatore dal presente contratto e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.

I prezzi di cui al precedente art. 4) sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga, fatti salvi possibili adeguamenti ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

ART. 6) CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ – DURATA DEL CONTRATTO

La consegna delle attività sarà effettuata dal Responsabile del Contratto ARIN con apposito verbale di consegna.

Nel giorno fissato dall'Azienda e comunicato all'appaltatore, questo dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di consegna; qualora egli non si presenti, l'Azienda assegnerà un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, potrà decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente contratto in danno dell'appaltatore, incamerando il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione a risarcimento del maggior danno.

La durata presunta dell'appalto è di 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza dei dodici mesi, se sarà stato raggiunto almeno l'ottanta per cento (80%) dell'importo contrattuale - ovvero € 80.600,00 (euro ottantamila/seicento/00), compresi gli oneri per la sicurezza interni e da interferenza, oltre IVA -, ARIN potrà

decidere di ritenere concluso il rapporto contrattuale oppure prorogarne la scadenza fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 120.900,00 (euro centoventimilanovecento/00), comprensivi di oneri per la sicurezza interni e da interferenza, oltre IVA.

L'ARIN potrà applicare le suddette variazioni all'importo contrattuale, corrispondenti al $\pm 20\%$ del suo ammontare, in funzione di proprie insindacabili esigenze, come stabilito al precedente articolo 4).

Resta precisato, inoltre, che, nel caso di raggiungimento dell'importo contrattuale in un tempo inferiore a 12 (dodici) mesi, l'ARIN potrà decidere se incrementare di un quinto l'importo contrattuale, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, ovvero ritenere il contratto concluso senza alcuna altra specifica comunicazione.

ART. 7) DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all'articolo 3) che precede e delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal Responsabile di contratto ARIN, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall'Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

ART. 8) PENALI

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per l'esecuzione del servizio saranno applicate le penali stabilite dall'art. I.8) del Foglio delle Condizioni, salvo il diritto di ARIN al risarcimento del maggior danno.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà

mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui al successivo art. 11), che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; nell'ipotesi di un ammontare delle penali superiore a detta percentuale, l'Azienda risolverà il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 9) RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE PER CONTO DELLA SOCIETÀ - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL CONTRATTO PER CONTO DELL'AZIENDA

L'appaltatore indica che, per conto della Società, assumerà la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto, il Sig. e che sarà referente per l'Azienda il sig., che resta il soggetto esclusivo cui l'Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto.

Seguirà lo svolgimento dell'appalto per l'Azienda il sig., nella qualità di Responsabile del Procedimento, e, quale Responsabile del Contratto.

ART. 10) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto. La relativa fattura potrà essere inviata all'Azienda previo benestare del Responsabile del Contratto dell'ARIN e il pagamento avverrà a 90 (novanta) giorni dalla data della fattura fine mese,

previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC dell'appaltatore. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato D.U.R.C.) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità.

Il sig., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal n. acceso presso nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig. dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.

ART. 11) CAUZIONE DEFINITIVA

La Società ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a mezzo di fideiussione, emessa da, in data, fino alla concorrenza dell'importo di € (euro ...in lettere.../....).

Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 113. L'ammontare residuo sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o, in

manca, allo scadere del dodicesimo mese successivo all'ultimazione delle attività, sempre che non sussistano cause ostative al suo svincolo.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di canone da corrispondere all'appaltatore.

ART. 12) RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L'appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l'ARIN da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.

Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di

assicurazione n. emessa dalla
..... in data con scadenza a
copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto
dell'appalto, per i seguenti massimali: € (euro
lettere.../....) per
.....

**ART. 13) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA**

L'appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall'appaltatore e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'ARIN.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all'ARIN.

La Società ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo 11).

L'appaltatore si impegna a fornire all'ARIN, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell'appalto e l'indicazione del CCNL applicato.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e a consentire in ogni momento l'accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell'Azienda all'uopo incaricato. L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'Azienda, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 14) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per

quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito, l'appaltatore si assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito; in particolare, l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'ARIN per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione di quanto previsto nel DVR da parte dell'appaltatore, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare alla Società di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l'appaltatore non ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 15) CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale e parziale del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del

contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'ARIN. Stesso dicasi per il subappalto, anch'esso vietato, a pena di immediata risoluzione contrattuale in danno dell'appaltatore.

ART. 16) REGOLARE ESECUZIONE

Non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione, emessa dal responsabile del contratto e confermata dal responsabile del procedimento, che contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione (responsabile di contratto), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore.

ART. 17) RISOLUZIONE - RECESSO

Oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Azienda si riserva di risolvere il contratto di diritto, in danno della Società, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale d'Appalto, e nei casi previsti dal presente contratto, agli artt. 3, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 23 e 24, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Il presente contratto verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente nei seguenti ulteriori casi:

- a) frode nell'esecuzione delle attività;
- b) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

c) perdita da parte dell'appaltatore anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l'esecuzione del servizio e dichiarati in sede di gara.

Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Azienda, comunque, nei casi di negligenza e/o di imperizia nell'esecuzione delle attività o quando venga compromessa la loro tempestiva e corretta esecuzione, ha la facoltà di risolvere il contratto con decorrenza anticipata e di addebitare all'appaltatore il maggior onere gravante sulla Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto d'appalto, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

È prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Azienda con preavviso scritto di tre mesi. Nel caso di recesso resta inteso che l'Azienda pagherà esclusivamente le attività poste in essere fino alla data di operatività del recesso, senza alcun ulteriore onere e obbligo e senza diritto per l'appaltatore di rivendicare indennizzi e/o ristori.

ART. 18) SPESE CONTRATTUALI

La Società riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all'ARIN. L'I.V.A. è a carico di quest'ultima.

ART. 19) RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.

ART. 20) DOMICILIO

La Società dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è

ART. 21) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Salvo gli eventuali casi di deroga contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'ARIN e l'appaltatore che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'ARIN medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

ART. 22) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto, osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a: **a)** eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; **b)** custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; **c)** assicurare che i

dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; **d)** conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; **e)** utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; **f)** utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a

fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt.145, 146 e 154 del Codice Privacy.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ciascuna delle parti nei confronti dell'altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

ART. 23) CODICE ETICO E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA DI ARIN

Il sig., nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico

adottato dall'Azienda e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti.

Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

Il sig., nella qualità, dichiara di aver preso visione e di conoscere la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza di ARIN.

ART. 24) CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'appaltatore assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale comunque impiegato nell'appalto.

Napoli,

A.R.I.N. S.p.A.

L'APPALTATORE

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

A.R.I.N. S.p.A.

L'APPALTATORE